

Fatto Diritto P.Q.M.

PROPRIETA' E CONFINI

Immissioni
(normale tollerabilità)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

SECONDA SEZIONE CIVILE

Composta dai seguenti magistrati:

dott. PASQUALE DEL GROSSO - Presidente -

dott. FRANCESCO BONANNI - Consigliere -

dott. CIRO CLAUDIO LUBRANO - Consigliere rel. -

riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. 1029 del ruolo generale contenzioso dell'anno 1997 avente ad oggetto: immissioni acustiche e risarcimento danni, posta in decisione all'udienza collegiale del 26/11/2004 e vertente

TRA

D.G.G., elettivamente domiciliata in Napoli alla via &, presso lo studio dell' avv.to Vitale, e rappresentata e difesa in virtù di procura a margine della atto di appello dall'avv.to Nicola Marotta.

APPELLANTE

E

S.O., elettivamente domiciliato in Palma Campania alla via & presso lo studio dell'avv. Biagio Lauri, che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine della comparsa di risposta davanti al Tribunale di Nola (1° grado).

APPELLATO

NONCHE'

G.M., M.G. e S.M.

APPELLATI NON COSTITUITI

CONCLUSIONI

All'udienza del 25/2/2004 i procuratori delle parti concludevano come da verbale.

Svolgimento del processo

Con atto notificato a S.O., G.M., M.G. e S.M. il 22-23/4/1997, D.G.G. proponeva appello avverso la sentenza n. 505/96 in data 3-18/7/1996 con la quale il Tribunale di Nola - II Sezione Civile - aveva rigettato la domanda proposta dalla D.G. contro gli odierni appellati e la aveva condannata al pagamento delle spese di lite sostenuta dal S.O. (unico convenuto costituito) e a quella di C.T.U.

In detta sentenza, il fatto venne esposto come segue:

Con ricorso ex [art. 700 c.p.c.](#) depositato il 21/10/89 l'attrice ricorreva al Pretore di Nola esponendo che dal locale terraneo sottostante la propria abitazione, adibito a salumeria, provenivano intollerabili immissioni di rumori molesti causati da apparecchiature refrigeranti, sicché chiedeva di ordinare ai proprietari del locale ed ai gestori dell'esercizio commerciale l'immediata rimozione della causa della rumorosità molesta o la riduzione del rumore a livello tollerabile.

Il Pretore, con decreto emesso inaudita altera parte in data 23/10/89, ordinava l'immediata cessazione delle emissioni rumorose intollerabili mediante la installazione di idonee cautele - quale la introduzione di materiali fonoassorbenti -, e con il decreto medesimo, senza fissare la comparizione delle parti, fissava il termine di 5590 per la riassunzione dinanzi al Tribunale competente.

Con citazione del 20/1/1990 l'attrice riassumeva il giudizio innanzi al Tribunale di Napoli, chiedendo la convalida del provvedimento interdittale pretorile e la condanna dei convenuti all'eliminazione delle immissioni provenienti dalle apparecchiature refrigeranti ed il risarcimento dei danni patiti, con vittoria di spese.

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva il solo S.O., il quale impugnava la domanda di cui chiedeva il rigetto: in particolare, il convenuto deduceva che la rumorosità proveniente dalle apparecchiature refrigeranti rientrava nei limiti di cui [all'art. 844 c.c.](#) e spiegava altresì domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni all'immagine dell'esercizio commerciale con conseguente perdita di clientela, chiedendo infine la condanna dell'attrice al pagamento delle spese di giudizio.

"Esaurita l'istruttoria con l'espletamento di CTU e precisate le conclusioni come in epigrafe trascritte, nelle more sopravveniva l'istituzione dell'intestato Tribunale, cui la causa veniva trasmessa dal Tribunale di Napoli per competenza territoriale, alla fissata udienza di discussione del 19/6/1996, questo Collegio si riservava la decisione".

L'appellante così motivava il gravame:

I) Motivo

Il Tribunale ha recepito acriticamente nella pronuncia le risultanze della c.t.u., senza tener conto dei rilievi a questa mossi dall'attrice.

Per converso, la relazione di perizia è errata nei presupposti e nelle conclusioni.

Quanto ai presupposti perché essa, ponendo a base dell'indagine le prescrizioni del [D.P.C.M. 1.3.91](#), in tema di inquinamento acustico, opera una commistione giuridicamente inammissibile - tra normativa pubblicistica antinquinamento e disciplina privatistica delle immissioni ex [art. 844 c.c.](#)

Quanto alle conclusioni giacché, muovendo dall'indicato erroneo supposto, ha ritenuto che intollerabilità non vi fosse atteso che le immissioni non superavano di oltre i 3 dB il rumore di fondo.

Occorre, di contro, convenientemente evidenziare che è proprio la rilevata differenza tra i limiti di accettabilità, fissati nel decreto, ed i limiti di tollerabilità, richiesti volta per volta dalla norma sulle immissioni, applicata al caso concreto, a condurre ad opposta argomentazione.

Di qui, e sol per questo, ne deriva l'intolleranza delle immissioni che, in sostanza, coincidono con una situazione di disagio psicofisico suscettibile di ostacolare il soddisfacimento delle normali esigenze esistenziali.

E la documentazione medica prodotta certifica proprio questo.

"Attesta, cioè che la sig.ra D.G.G. ed il marito sono affetti da sindrome ansiosa, con spunti fobici, sintomi "da allarme" reattivi, sindrome nevrotica reattiva, sindrome depressiva, astenia generalizzata, insonnia, disturbi nell'addormentamento."

II) Motivo

La intollerabilità delle immissioni, provenienti dal locale adibito a salumeria, sussiste anche in relazione a quanto disposto dal D.P.C.M. 1.3.1991.

Basta leggere il contenuto delle note tecniche del consulente di parte attrice per rendersene conto.

Il Tribunale di Nola, per contro, non ha ritenuto concedere la benché minima attenzione a tali rilievi critici.

III) Motivo

Il Tribunale non poteva dichiarare l'infondatezza della domanda per il semplice motivo che le indagini, oggetto della relazione di perizia, furono effettuate dopo che erano state eseguite le opere di insonorizzazione di cui al provvedimento del pretore di Nola del 23.10.1989 sicché ne discende - con evidenza davvero singolare - che, al momento della proposizione del ricorso per provvedimento d'urgenza, le immissioni erano intollerabili - come, peraltro, traspare, a chiare note, dalla relazione dell'ing. A.I. del 28.3.1990 e da quella, successiva, dell'ing. P.L. - con l'ulteriore conseguenza che, all'epoca, in capo alla domanda attrice, sussistevano tutte le condizioni dell'azione, necessarie per ottenere una pronuncia in merito favorevole.

Né potrebbe validamente obiettarsi che, ottenuto il provvedimento cautelare, l'attrice non avrebbe dovuto insistere oltre, promuovendo il giudizio di merito, per la elementare considerazione che l'instaurazione di quest'ultimo si imponeva necessariamente, pena la caducazione della misura interdittale.

IV) Motivo

Il Tribunale di Nola, respingendo la domanda, ha, pure, revocato il decreto ex [art. 700 c.p.c.](#), emesso inaudita altera parte in data 23.10.89 dal Pretore di Nola (così testualmente si legge in motivazione, pag. 6 sentenza).

Ne segue che, in tal modo, è stato annullato il provvedimento (decreto del 23.10.89), che imponeva la realizzazione di opere di insonorizzazione (a mezzo pannelli fonoassorbenti).

Tuttavia la decisione del Tribunale non poteva essere di rigetto, dovendo, per contro, ritenere esistente il diritto cautelato col decreto del 23.10.89 e confermare detto provvedimento nei limiti che imponeva le opere di insonorizzazione, rigettando, al limite, le eventuali richieste ulteriori.

Ciò che, con formula sintetica, può essere indicato come assorbimento, nella decisione di merito, del provvedimento interinale dacché il successivo giudizio non è mai di convalida della misura cautelare, ma di cognizione del tutto autonoma dell'esistenza del diritto controverso.

Se, dunque, per avventura, grazie all'esecuzione dei lavori ordinati dal Pretore di Nola, le immissioni siano divenute tollerabili, non poteva il Tribunale revocare il decreto che tanto prescriveva, ristabilendo, in tal modo, una situazione di illiceità.

Né, così operando, poteva far venir meno il diritto dell'appellante, a rivalersi delle somme, da sé erogate, per la realizzazione delle opere, intese proprio a rimuovere una situazione di illegalità,

senza, con ciò, creare una sorta di onere - sconosciuto per il nostro ordinamento - a carico di chi l'illiceità subisca.

Ciò emerge ancor più chiaramente se si considera che, per il tramite dell'atto di citazione notificato il 20.1.1990, la D.G. chiedeva la convalida del provvedimento cautelare e l'eliminazione della molesta ed intollerabile rumorosità proveniente dalle apparecchiature refrigeranti (testuale), riproponendo, in buona sostanza, le identiche domande promosse col ricorso ex [art. 700 c.p.c.](#)

Così stando le cose, la pronuncia del Giudice di prime cure doveva essere di accoglimento, certamente non di rigetto.

V) Motivo

Il Tribunale non poteva regolare le spese, ponendole a carico dell'attrice, in quanto quest'ultima non poteva essere ritenuta soccombente, in nessun caso.

Difatti, sulla base di quanto argomentato nei motivi di appello, costei, nell'un caso (ipotesi di cui ai motivi I) e II)), doveva risultare totalmente vittoriosa, nell'altro (ipotesi di cui ai motivi III) e IV)), appariva, pur sempre, parzialmente vincitrice.

"Vale, poi, puntualizzare che, in ogni caso, vi è stato anche rigetto della domanda riconvenzionale di modo che, essendovi, a tutto concedere, soccombenza reciproca (in capo all'attrice, in verità, solo parziale), doveva farsi applicazione [dell'art. 92 c.p.c.](#), ai fini di una compensazione integrale delle spese, aggiungendosi che, mai come nella fattispecie, ricorrevano pure quei giusti motivi richiamati dalla menzionata norma".

Per tali motivi la D.G. chiedeva in via principale (oltre a richieste subordinate specificate ai numeri 6, 7 e 8 delle conclusioni dell'atto di appello) che questa Corte così provvedesse:

Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli, previa acquisizione del processo di cui al giudizio di primo grado, nonché del processo di cui al ricorso per provvedimento d'urgenza e del processo esecutivo n. 39507/90 Pretura Nola, e, se del caso, previa rinnovazione delle indagini a mezzo di altro di CTU: 1) dichiarare legittimo il diritto - cautelato col provvedimento emesso dal Pretore di Nola in data 23.10.89 - della D.G.G. alla eliminazione delle immissioni sonore che, dal locale sottostante, promanano nel proprio appartamento, siccome moleste ed insopportabili.

2) dichiarare intollerabili e moleste le immissioni di rumore provenienti dal locale sottostante all'appartamento dell'attrice.

3) inibire tali immissioni, condannando i convenuti, nelle rispettive qualità, alla immediata cessazione ed eliminazione della molesta ed intollerabile rumorosità promanante dalle apparecchiature refrigeranti e da qualsiasi altra cosa posta nel locale adibito a salumeria.

4) condannare i convenuti, in proporzione delle rispettive responsabilità, al risarcimento di tutti i danni provocati, ivi compreso quello biologico, all'attrice, da liquidarsi in separato giudizio.

5) condannare i convenuti, in solido, o chi tra di loro tenutovi per legge, al pagamento delle spese e competenze del doppio grado del giudizio.

Radicatosi il contraddittorio, si costituiva (come già in prime cure) il solo S.O. con comparsa depositata il 12/6/1997, rilevando l'infondatezza dell'appello e chiedendone il rigetto, con vittoria di spese.

Acquisito il fascicolo di 1° grado, la causa, all'udienza collegiale dell'11/6/1999, veniva riservata per la decisione.

La Corte, peraltro, rilevato che la CTU esperita in primo grado era stata effettuata mediante rilievi sonori delle apparecchiature de quibus senza che dalle stesse fossero state debitamente rimossi le "opere di isolamento termoacustiche e schedodinamiche" imposte a parte appellata dal provvedimento ex [art. 700 c.p.c.](#) del Pretore di Nola dell'11/6/1990, disponeva nuova CTU e rimetteva la causa sul ruolo istruttorio del relatore per l'udienza dell'11/11/1999 per il conferimento dell'incarico.

A tale udienza, peraltro, comparve, oltre al CTU nominato (ing. G.D.M.), soltanto il procuratore di parte appellante il quale ivi dichiarò che "nel periodo intercorso tra il passaggio in decisione del presente giudizio e la pronuncia dell'ordinanza collegiale, gli appellati hanno trasferito altrove il reparto di salumeria" e, "chiede, pertanto, fissarsi l'udienza di precisazione delle conclusioni"; per cui il CI, ritenuto che ciò contenesse implicita "rinunzia all'espletamento della CTU come disposte dal Collegio proprio su richiesta dell'appellante", rinviò la causa al 10/2/2000 per la precisazione delle conclusioni. A tale udienza comparve anche il procuratore dell'unico appellato costituito S.O., dichiarando che "il negozio di salumeria non è stato mai trasferito ma semplicemente dismesso" in quanto "fittato a terzi". Alla stessa udienza le parti concludevano come da verbale e la causa, rinviata all'udienza collegiale del 6/10/2000, veniva a tale udienza riservata per la decisione, e, quindi, rimessa nuovamente in istruttoria con ordinanza collegiale del 13/10/2000 (depositata il 23/11/2000) del seguente contenuto:

La Corte, letti gli atti;

- rilevato che, dalle conclusioni definitive rassegnate da entrambe le parti costituite all'udienza del 10/2/2000 (per l'appellante, in contrasto con quanto sostenuto e chiesto dal di lei procuratore all'udienza dell'11/11/1999, ove questi sostanzialmente chiese che non si effettuasse la CTU pur disposta da questa Corte con ordinanza collegiale 25/6-20/9/1999, anche in adesione a sue precedenti reiterate istanze) risulta permanere la necessità di espletare gli accertamenti tecnici disposti con la menzionata ordinanza collegiale 25/6-20/9/1999 (in cui, tra l'altro, per mero errore materiale, venne menzionata la sentenza Cass. Sez. II, 1/3/1936 n. 161, da leggersi invece: 10/1/1996 n. 136) da effettuare anche sulla base degli atti già acquisiti (compresa la CTU disposta in 1° grado), essendo noto il principio che la consulenza tecnica non richiede siccome necessaria la materiale presenza dell'oggetto intorno al quale essa è demandata;

- ritenuto peraltro che, oltre alla detta CTU, ne va disposta un'altra di tipo medico legale sulla persona dell'appellante D.G. allo scopo di accertare la effettiva sussistenza delle affezioni asseritamente riportate per l'esposizione alla pretese immissioni de quibus (come da CTP del 27/2/1995 a firma del dott. D.C.F.S., dalla stessa prodotta);

- ritenuto che, dovendosi disporre anche tal CTU medico legale, a modifica della menzionata ordinanza, il CTU già nominato ing. D.M.G. dovrà avvalersi del CTU medico-legale che qui di seguito si nomina per accertare la normale tollerabilità o meno delle immissioni, che risconterà;

- ritenuto pertanto che la causa va rimessa in istruttoria; P.Q.M.;

- conferma la propria ordinanza collegiale del 25/6-20/9/1999 e la CTU ivi disposta a mezzo dell'ing. D.M.G. - con le modifiche di cui sopra in premessa;

- dispone altresì CTU medico-legale sulla persona dell'appellante D.G.G., nominando all'uopo il dotto C.M., affinché, accerti: 1) la sussistenza delle affezioni da lei asserite e descritte nella CTP di cui sopra in premessa; 2) l'eventuale dipendenza causale di essa affezione, in tutto o in parte, dalle immissioni per cui è causa, tenuto conto, oltre che della intensità delle stesse, anche della relativa durata; 3) in caso affermativo, la percentuale incidenza ai fini del danno biologico;

- rimette pertanto la causa sul ruolo istruttorio del relatore Cons. L. per l'udienza del 1/3/2001 al fine del conferimento degli incarichi e predetti.

Espletate le disposte consulenze tecniche di ufficio, la causa, all'udienza collegiale del 26/11/2005 veniva nuovamente riservata per la decisione sulle conclusioni di cui al verbale dell'udienza del 5/2/2004.

Motivi della decisione

Va preliminarmente dichiarata la contumacia di G.M., di M.G. e di S.M., non costituitisi benché ritualmente citati, e va altresì preliminarmente dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alle domande della D.G. dipendenti e/o connesse alla permanenza delle denunciate immissioni acustiche, dal momento che è pacifico, la loro cessazione definitiva in corso di causa, e avendo parte appellata dismesso l'attività economica che le provocava.

Tuttavia, poiché la D.G. ha altresì denunciato che esse immissioni sonore le hanno cagionato lesioni personali e, conseguentemente, ha chiesto il relativo risarcimento, va confermato la necessità delle CC.TT.UU. disposte nel presente grado di appello, in quanto necessarie ai (propedeutici) fini della valutazione della pregressa legittimità o meno delle denunciate immissioni acustiche e, quindi, anche ai fini della individuazione della soccombenza virtuale in ordine alle domande per le quali è cessata la materia del contendere.

Tanto premesso, l'appello è fondato e va accolto.

Invero, il Tribunale, motivando l'appellata sentenza, ha correttamente esordito riconoscendo l'applicabilità al caso di specie, [dell'art. 844 c.c.](#) e del "limite della normale tollerabilità" ivi disposto, ma poi, del tutto incoerentemente con tale corretta premessa, ha finito per aderire alle conclusioni del CTU di 1° grado il quale ha escluso la illegittimità delle immissioni de quibus sulla base dei parametri di cui al [D.P.C.M. 1/3/1991](#), all'uopo espressamente richiamato anche nella motivazione dell'appellata decisione.

Orbene, come è palese, siffatta motivazione, oltre che contraddittoria sul punto essenziale della controversia, è altresì erronea in diritto, dal momento che il detto D.P.C.M., come è noto e del resto univocamente desumibile dal suo testo, nonché come insegnato dal S.C. (vedasi, per tutte, Cass. 10/1/1996, n. 161), ha determinato i limiti di tollerabilità sonore ai soli fini della "quiete pubblica" e non certo a quelli delle immissioni acustiche tra proprietà private vicine, limiti che invece restano regolati dal richiamato [art. 844 c.c.](#), nel senso che anche se le immissioni non superano i limiti fissati dalle norme di interesse pubblico sull'inquinamento, nei rapporti tra privati va effettuato ugualmente il giudizio sulla loro tollerabilità ex [art. 844 c.c.](#) con riferimento alla situazione concreta.

Sulla base di tale norma codicistica, dunque, i due CC.TT.UU. nominati nel presente grado di appello (dott. M.C. - medico neurologo - e ing. G.D.M. - ingegnere ed, altresì, funzionario dell'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile di Napoli), con distinte relazioni esaurienti e totalmente condivisibili, sulla scorta (ciascuno per le rispettive competenze tecniche ed il secondo avendo tenuto retto conto della relazione del 1° nonché dalle rilevazioni effettuate dal CTU di prime cure, hanno concluso - condivisibilmente - evidenziando l'intollerabilità e, quindi, l'illegittimità delle immissioni sonore de quibus, tenuto conto, tra l'altro ed in particolare, della continuità delle stesse per l'intero arco delle 24 ore giornaliere che, nel "constans homo", determina notoriamente la polarizzazione dell'attenzione e, quindi, nevrosi, insonnie, irritazione ecc.; tant'è che, nella D.G., hanno prodotto - come evidenziato dal CTU medico legale dott. C. - una "nevrosi ansioso-depressiva a preminente tendenza somatizzante" valutata in percentuale di danno biologico "pari al 3-4%".

A tale ultimo proposito, la Corte rileva che l'istanza, che leggesi al punto n. 4 delle conclusioni dell'atto di appello della D.G., di liquidazione dei conseguenziali danni soltanto "in separato giudizio" costituisce implicita rinuncia alla domanda, proposta in 1° grado, di liquidazione di essi all'esito di questa causa, ma che tale rinuncia non risulta accettata da controparte, (tant'è che, in sede di precisazione delle conclusioni - udienza del 19/11/2003 - il procuratore della D.G. ha nuovamente chiesto il risarcimento di tali danni nel presente giudizio, addirittura proponendone una - eccessiva - quantificazione); onde tali danni vanno liquidati in questa sede.

Tenuto conto dell'età (34 anni) della D.G. all'epoca della proposizione del 1° ricorso (dovendosi presumere già allora stabilizzata la rilevata affezione giacché solo successivamente al ricorso venne disposta dal Pretore e realizzata una sia pure insufficiente insonorizzazione) nonché, quale utile paramentro, delle tabelle in uso presso questi Uffici Giudiziari per i sinistri da circolazione stradale ai sensi della [legge 57/01](#) come approvata dal [D.M. 3/6/2004](#) in G.U. 134/04, competono alla D.G. complessivi Euro 3.100,00, di cui Euro 2.222,00 per danno biologico, Euro 555,00 (pari a circa 1/4 del danno biologico) per danno morale nonché 323,00 per spese mediche (non documentate ma egualmente presumibili, tenuto conto del tipo di affezione e del tempo trascorso).

Poiché la detta valutazione è stata effettuata, come detto, con riferimento al valore attuale della moneta, non si fa luogo a rivalutazione monetaria.

Competono invece gli interessi al tasso legale dalla data del ricorso (21/10/1989) al soddisfo, sulla somma corrispondente a quella qui liquidata con riferimento al valore della moneta alla detta data del 21/10/1989, pari ad Euro 1.860,00, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT (ma con esclusione degli interessi sugli interessi).

Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da infrascritto dispositivo (di ufficio, in difetto di notula; per le spese del CTU dott. M.C. si liquida solo l'anticipo attribuito a questi all'udienza del 21/2/2002, in quanto null'altro gli è stato attribuito, non avendo egli mai richiesto ulteriori competenze).

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello di cui epigrafe, ogni altra istanza rigettata e disattesa, nella contumacia di G.M., di M.G. e di S.M., così provvede:

- in accoglimento dell'appello ed in totale riforma dell'appellata sentenza, dichiara l'illegittimità delle immissioni sonore de quibus nonché la cessazione della materia del contendere in ordine alle domande della D.G.G. ad esse correlative e riproposte ai numeri 1), 2) e 3) delle conclusioni dell'atto di appello;

- accoglie per quanto di ragione la domanda di risarcimento danni e, per l'effetto, condanna tutti gli appellati, in solido tra loro, al pagamento, in favore della D.G., della somma di Euro 3.100 (tremilacenti) oltre agli interessi come da suestesa parte motiva, nonché al pagamento, in favore dell'appellante delle spese del doppio grado di giudizio, spese che per il primo grado liquida in complessivi Euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00), di cui 2.000,00 per spese (comprese quelle per CTU e CTP), 1.250,00 per diritti e 2.250,00 per onorari (compresi gli aumenti di legge per spese fisse su diritti e onorari), e per il grado di appello liquida in complessivi Euro 6.200,00 (seimiladuecento/00), di cui 2.400,00 per spese (comprese quelle per le due CC.TT.UU. e per C.T.P.) 1.300,00 per diritti e 2.500,00 per onorari (compresi gli aumenti di legge per spese fisse su diritti e onorari), oltre IVA come per legge.

Così deciso in Napoli il 2 dicembre 2004 dai Magistrati componenti la Corte.

Depositata in Cancelleria il 15 febbraio 2005.